L'esperto risponde

Le densità dei prodotti a 15 gradi e i controlli delle Dogane sui cali

Seconda puntata della rubrica "L'esperto risponde" (v. Staffetta 16/3). È possibile inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e disposizioni amministrative all'indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Rispondono gli avvocati Bonaventura Sorrentino ed Emanuela Pasca.

Quesito 4: Qual è la normativa che stabilisce le densità convenzionali dei prodotti energetici a 15 gradi centigradi e quali sono attualmente i valori per i principali prodotti?

Fabio Rondelli, Repubblica di San Marino

Con riferimento alla prima parte del quesito le principali fonti di riferimento sono:

- Tabelle API/ASTM-IP ufficialmente adottate, con circolare prot. n. 291/UTCIF del 26 gennaio 1984 del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, per le conversioni a 15C di densità e dei volumi dei petroli greggi, dei prodotti petroliferi in genere e degli oli lubrificanti;
- Circolare dell'8/4/1983 n. 175 del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette avente ad oggetto "Oli minerali. Determinazione della densità del petrolio grezzo e dei prodotti petroliferi liquidi mediante densimetro. Metodo nom 42.82.;
- Circolare del 20/12/1983 n. 539 Ministero delle Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette avente ad oggetto "Oli minerali. Tabelle per la conversione a 15°C della densità e del volume degli idrocarburi aromatici (benzolo, toluolo, xiloli) e del cicloesano";
- Circolare del 26/1/1984 n. 39 Ministero delle Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette avente ad oggetto "Oli minerali. Tabelle api/astm-lp per la conversione a 15 gradi C delle densità e dei volumi dei petroli greggi, dei prodotti petroliferi in genere e degli oli lubrificanti";
- Circolare del 3/3/1984 n. 123 Ministero delle Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette aventi ad oggetto "Tabelle per la conversione a 15 gradi C della densità e del volume dell'etere metilterbutilico";
- Circolare del 28/4/1984 n. 214 Ministero delle Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette avente ad oggetto "Oli minerali. Utilizzazione delle densità rilevate su campioni prelevati in linea mediante campionatori automatici nell'accertamento in serbatoi di partite di prodotti petroliferi introdotte in impianti di lavorazione e/o deposito".

Con riferimento alla seconda parte del quesito, non ci è

possibile fornire un'indicazione precisa, in quanto nelle tabelle sono riportati i valori della densità a 15°C (espressi in Kg/mc) corrispondenti a quelli osservati a temperature diverse da 15°C; pertanto, per poter individuare il coefficiente di conversione da applicare al caso specifico è necessario conoscere il valore di densità del prodotto risultante al momento dell'effettuazione delle rilevazioni, variabile in ragione dell'allocazione del prodotto stesso e della relativa temperatura.

Quesito 5: Siamo titolari di un deposito commerciale di prodotti energetici. Nel corso di una verifica da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, siamo stati sanzionati per errata tenuta del registro di carico e scarico poiché, dai prospetti di chiusura dei registri degli anni precedenti è stato rilevato un calo, su alcuni prodotti, superiore ai cali ammessi. Detti cali erano stati regolarmente registrati nel registro di carico e scarico e la rimanenza riportata nel nuovo registro era uguale a quella effettiva. E' giusto il rilievo subito? Secondo noi si ha una errata tenuta del registro di carico e scarico quando ci sono errori di scrittura oppure quando, nel controllo delle rimanenze effettive con quelle contabili si rilevano cali non registratisuperiori ai cali legali ammessi.

Silca Srl, Terni

Per quanto riferitoci detti cali, nella loro quantificazione, venivano riportati nel registro di carico e scarico e pertanto i dati di rimanenza riportati di volta nel nuovo registro erano sostanzialmente quelli effettivi.

In considerazione del fatto che i cali evidenziati sono di misura superiore a quelli normativamente ammessi comportano di per sé l'irregolarità della registrazione.

Infatti l'art. 50, rubricato "Inosservanza di prescrizioni e regolamenti", contenuto nel Testo Unico del 26 ottobre 1995, stabilisce che " ... La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. ...".

Seguono dalla prima

Carburanti, riparte la corsa della benzina

Eni, Esso, Tamoil e TotalErg. Per il market leader registriamo un rialzo di 0,6 centesimi al litro sulla benzina a 1,882 euro/ litro e di 0,4 centesimi sul diesel a 1,783 euro/litro. Per Esso aumento solo sulla benzina: +1 centesimo a 1,888 euro/litro, come pure per Tamoil (+0,5 a 1,876 euro/litro) e TotalErg (+0,5 a 1,893 euro/litro). I prezzi medi della benzina sono sopra quota 1,9 euro/litro in sette regioni: Calabria (1,900), Liguria (1,922), Marche (1,959), Piemonte (1,917), Puglia (1,900), Toscana (1,921) e Umbria (1,911). Quanto al diesel, registriamo medie sopra 1,8 euro/litro in Basilicata (1,805) e nella provincia autonoma di Bolzano (1,811). Sul sito della *Staffetta* la consueta tabella con prezzi e variazioni.

I prezzi e la trasparenza secondo Pitruzzella

trovare il punto di rifornimento più conveniente". Unico appunto che può essere fatto a Pitruzzella è che l'Osservatorio prezzi dei carburanti esiste già, presso il Mse. Lo ha istituito la legge Sviluppo 2009: l'articolo 51, infatti,

"al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, fa obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Mse i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato". Il decreto ministeriale varato il 15 ottobre 2010 (v. Staffetta 29/10/10), che ha indicato i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti e per la loro pubblicazione sul sito internet del Mse, dal febbraio 2001 (e a tutt'oggi) si limita a riportare solo i prezzi dei carburanti praticati lungo la rete autostradale (v. Staffetta 1/2/ 11). Certo, nel provvedimento si fa comunque riferimento a criteri di gradualità e sostenibilità per la decorrenza dell'obbligo di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi, ma forse oltre un anno per dare corso "alla più ampia diffusione" delle informazioni agli automobilisti, è veramente un periodo troppo lungo. Soprattutto con i livelli di prezzo raggiunti in queste ultime settimane.